

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 552/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1995

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 425/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 524/95<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 425/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del

prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 9 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 425/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
 (2) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.  
 (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
 (4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.  
 (5) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 3.  
 (6) GU n. L 53 del 9. 3. 1995, pag. 26.